

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI E INTERNI (I)
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE SILVANO LABRIOLA

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge: (Discussione e rinvio):		Seppia Mauro, <i>Presidente della VII Commissione</i>	36, 37, 38, 39
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>Approvato dal Senato</i>) (3236);		Arnaboldi Patrizia	38
Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73);		Casati Francesco	21
Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433);		De Carolis Stelio, <i>Relatore per la I Commissione</i>	39
Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472)	3	Fincato Laura, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	4, 21
Labriola Silvano, <i>Presidente della I Commissione</i>	3, 4, 21, 25, 30, 31, 32	Guerzoni Luciano	39
		Mattioli Gianni Francesco	25
		Poli Bortone Adriana	4, 21, 25
		Ruberti Antonio, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	37
		Soave Sergio	3, 30, 31, 36, 37, 38
		Soddu Pietro	4, 20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Approvato dal Senato) (3236); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione ed organizzazione della ricerca scientifica (73); Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433); Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », già approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1988, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti, Aniasi, Del Bue, Fincato, Pietrini, Savino e Scotti Virginio: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Montali, Principe, Polverari, Barbalace e Pietrini: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica »; Piro e Seppia: « Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica ».

Informo i colleghi che da parte del gruppo democratico-cristiano è stato richiesto un breve rinvio della discussione

dei provvedimenti oggi al nostro esame, a causa dell'impossibilità dei deputati di partecipare alla odierna seduta per la concomitante riunione del gruppo stesso.

Per quanto riguarda la I Commissione, come i colleghi sanno, è consueta prassi accedere a brevi richieste di rinvio del tipo di quella formulata (salvo casi davvero eccezionali) e, pertanto, la Commissione è favorevole al suo accoglimento. Vorrei, tuttavia, conoscere quale sia l'orientamento dei membri della VII Commissione e se tale richiesta sia stata avanzata anche in quella sede.

Faccio presente, inoltre, che l'Assemblea ha trasferito in sede legislativa, al fine di consentire l'abbinamento con il disegno di legge n. 3236, le altre proposte di legge che figurano all'ordine del giorno, salva l'improcedibilità delle parti in esse contenute concernenti deleghe legislative.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, per quanto sia stato informato soltanto da cinque minuti in merito alla richiesta di rinvio, non posso non concordare con lei sull'accoglimento della medesima, ma mi sembra fuori luogo motivarla con ragioni tecniche.

Ritengo particolarmente grave arrivare a proporre il rinvio della discussione, considerando che presso i vari gruppi di minoranza era stata sollecitata l'adesione al trasferimento del disegno di legge in sede legislativa, cui erano seguite trattative ed una affannosa corsa contro il tempo, coinvolgendo in tale attività i membri delle Commissioni I e VII. Nel momento in cui si dovrebbe avviare il dibattito, assistiamo ad un ulteriore rinvio che, in un certo senso, paralizza i

lavori delle Commissioni riunite. Pertanto, non possiamo che esprimere rammarico e preoccupazione per i continui rallentamenti dell'*iter* dei provvedimenti concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

PIETRO SODDU. Confermo che le motivazioni della richiesta di rinvio da me formulata attengono allo svolgimento di una concomitante assemblea presso il gruppo democratico-cristiano, la quale impedisce ai deputati della mia parte politica di essere presenti all'odierna seduta in sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Soddu, prendo atto che il motivo è quello da lei indicato; non ho ragione di dubitarne.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, a mio avviso l'accoglimento del rinvio può di per sé essere un fatto positivo, perché il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale aveva chiesto che un provvedimento di così grande rilevanza per il paese venisse esaminato in Assemblea. Purtroppo, a seguito delle trattative cui ha già fatto riferimento l'onorevole Soave, si è ritenuto di assegnarlo in sede legislativa. Se il rinvio non dovesse essere riconducibile al motivo ufficiale (identificato in ragioni meramente tecniche), ribadito poco fa dall'onorevole Soddu, ciò confermerebbe la validità della posizione del mio gruppo, il quale, intendendo riservare a tale provvedimento una sede più opportuna, aveva chiesto che si tenesse in Assemblea un ampio dibattito per consentire, su un argomento di così grande interesse, un confronto aperto sulle diverse posizioni delle parti politiche. Pertanto, mentre il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si dichiara favorevole al rinvio, auspica altresì che la pausa di riflessione serva a ritornare su decisioni adottate in situazioni diverse e in modo forse affrettato; una maggiore meditazione, infatti, potrebbe indurre il Parlamento ad esprimersi in maniera più adeguata, pren-

dendo in considerazione la possibilità di riprendere la discussione in una sede più idonea.

LAURA FINCATO, *Relatore per la VII Commissione*. Signor presidente, non dubito che la richiesta di rinvio sia stata avanzata dal gruppo democratico-cristiano per consentire ai propri deputati di partecipare ad una importante assemblea interna al proprio gruppo. Mi rendo conto che si tratta di un impegno rilevante; devo conoscere, altresì, che, nella eventualità di una simile riunione presso il gruppo socialista, ci vedremmo costretti ad avanzare una analoga richiesta. Mi permetto però di richiamare la vostra attenzione su di un particolare aspetto: se questa richiesta, che oggettivamente è fondata, deve essere intesa come espressione della volontà di non proseguire nel dibattito e quindi nell'approvazione della nuova legge, chiedo che si inizi subito la discussione generale. Le Commissioni riunite sono regolarmente convocate in sede legislativa e, personalmente, sono in grado di svolgere la mia relazione; pertanto, nulla osta all'inizio del dibattito ed alla prosecuzione del normale *iter*, né esiste alcuna intenzione di rallentarne l'ulteriore corso. Dico questo perché, com'è noto, sono venute a maturazione una serie di situazioni che hanno consentito a tutte le parti politiche di svolgere un lavoro proficuo. Successivamente sono intervenuti numerosi momenti di riflessione che hanno permesso l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Non vi è motivo, quindi, per rinviare la seduta odierna: la concomitanza della riunione di un gruppo politico, sia pure di grande rilevanza come quello democristiano, non ci dovrebbe impedire di procedere con il nostro lavoro. Per quanto mi riguarda, sono pronta a svolgere la relazione che mi è stata assegnata.

PRESIDENTE. Mi permetto di suggerire alla Commissione di adottare due decisioni al fine di mantenere quel clima di buoni rapporti che abbiamo sempre cercato di salvaguardare finora. La richiesta

di rinvio è stata motivata in modo chiaro; ognuno è libero di giudicare o di esprimere valutazioni diverse, ma il collega Soddu ha posto la pura e semplice questione della necessità di assicurare la presenza dei deputati democristiani impegnati in questo momento in un'assemblea di gruppo.

Abbiamo sempre accolto richieste di questo tipo, cioè limitate nel tempo e non rilevanti politicamente, per cui mi permetto di suggerire di accettare la richiesta di rinvio e di fissare contemporaneamente, per la prossima settimana, la nuova convocazione delle Commissioni riunite, in modo da assicurare, non tanto nei confronti del gruppo democristiano, quanto della nostra volontà di proseguire, la conclusione dell'*iter* legislativo di questo provvedimento. Mi riservo di specificare il giorno e l'ora solo dopo averlo concordato con il presidente della VII Commissione.

Avverto, affinché i gruppi ne possano fin d'ora avere conoscenza, che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge n. 3236:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
2. 1.

Arnaboldi, Franco Russo, Tamino.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
2. 2.

Soave, Ferrara, Gelli.

All'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane con le seguenti: nonché la Conferenza permanente dei rettori delle università ita-

liane dopo l'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 9.

2. 3.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 10.

2. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), aggiungere a: sedi universitarie la parola: statali.

2. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: sedi universitarie fino alla fine della lettera con le seguenti parole: sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e degli enti di ricerca, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore.

2. 6.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: sentito il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane con le seguenti: sentito il CUN.

2. 7.

Ferrara, Gelli, Soave.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
2. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane con le seguenti: nonché la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane dopo l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 9.

2. 9.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: sentito il CNST.

2. 10.

Poli Bortone, Tassi, Rallo, Tatarella.

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: sentito il CNST.

2. 11.

Poli Bortone, Tassi, Rallo, Tatarella.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), aggiungere alle parole: istruzione universitaria la parola: statale.

2. 12.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sostituire le parole: collabora alle con le parole: promuove presso le università statali le ...

2. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere alla fine la seguente lettera:

d) agli altri Ministeri, compreso quello della difesa.

2. 14.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:

d) al Ministro dell'industria;

e) al Ministro dell'agricoltura;

f) al Ministro dei beni culturali ed ambientali;

g) al Ministro delle partecipazioni statali.

2. 15.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE con le seguenti: elaborato anche sulla base delle indicazioni formulate in materia dal CIPE.

2. 16.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con le seguenti: degli enti di ricerca.

2. 17.

Poli Bortone, Tassi, Rallo, Tatarella.

All'articolo 3, al comma 3, sopprimere le parole: sentito il CNST.

3. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: il reperimento delle risorse finanziarie.

3. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

All'articolo 3, comma 3, dopo la parola: università aggiungere: statali.

3. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 3, comma 4, dopo le parole: del tesoro sopprimere le parole fino alla fine del periodo.

3. 4.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 3, comma 4, sopprimere le parole da: anche in deroga alle norme fino alla fine del comma.

3. 5.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente: In particolare il ministro dell'università collabora con il ministro della pubblica istruzione per quanto riguarda...

4. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole: direttivo e docente aggiungere le seguenti: e non docente.

4. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole: con le università aggiungere le seguenti: dello Stato.

4. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ed eventualmente con

gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

4. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le iniziative per la revisione dei curricoli universitari in modo da adeguarli alla formazione in ambito universitario da parte degli studenti provenienti dalla scuola secondaria superiore.

4. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro dell'università, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e su parere conforme del CUN, coordina l'apprestamento da parte dei consigli di corso di laurea delle università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di curricoli che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

4. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola: pedagogico con le parole: psicopedagogico e didattico.

4. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: delle università, aggiungere la parola: statali, in tutto il comma.

4. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: le iniziative delle università rivolte, aggiungere: attraverso i centri interdipartimentali di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. 9.

Soave, Gelli.

All'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: ed eventualmente anche di intesa con gli IRSSAE.

4. 10.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le lettere a), b), c), d), f) e g) con le seguenti:

a) tre membri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) tre membri eletti dal CUN;

c) tre membri eletti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle del lavoro;

d) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

f) tre esperti designati dal Ministro ...

4. 11.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

f) sei esperti designati rispettivamente, dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

4. 12.

Tamino, Russo Franco, Arnaboldi.

All'articolo 4, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: Analogamente, verranno individuate, con apposito decreto, le modalità per il distacco presso l'università, anche in relazione a situazioni di soprannumero, di docenti dei vari ordini di scuola per collaborare alle attività di cui al presente articolo.

4. 13.

Soave, Gelli.

All'articolo 6, comma 1, aggiungere dopo le parole: le università, le parole: dello Stato.

6. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 1, sopprimere la parola: finanziaria.

6. 2.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 1, aggiungere alla fine: secondo i dettami della Costituzione, in particolare per dare attuazione ai principi di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, ai principi di pari dignità sociale sanciti dall'articolo 3, al diritto allo studio e al sapere sanciti dagli articoli 9 e 34.

6. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: riferimento, inserire le seguenti: e da decreti espressamente previsti in tali norme legislative.

6. 4.

De Julio, Guerzoni.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: dei docenti, aggiungere: e dei ricercatori, nonché della libertà degli studenti di partecipare attivamente alle attività didattiche e di ricerca connesse alla propria formazione.

6. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: i corsi sopprimere: di diploma.

6. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: diploma sopprimere: anche.

6. 7.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per assicurare l'autonomia didattica le università possono affidare ai ricercatori confermati, agli assistenti di ruolo e agli incaricati stabilizzati supplenze annuali, ove non sia possibile affidare tale supplenza ad un professore di ruolo.

6. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: e dei ricercatori aggiungere le seguenti: della pari dignità di tutto il personale universitario, docente, ricercatore e non docente.

6. 9.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: o privati.

6. 10.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) La collaborazione dei singoli docenti e ricercatori ai programmi di ricerca di cui al punto b) avviene previo consenso dei rispettivi consigli di dipartimento.

6. 11.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 5, sopprimere: finanziari.

6. 12.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, comma 8, aggiungere, in fine: Sono estese al personale non docente delle università le garanzie previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 6, sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'Università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

9-bis. Il ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'Università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'Università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

norme contestate non possono essere promulgate.

9-ter. Gli statuti delle Università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

6. 14.

Soave, Ferrara, Gelli.

All'articolo 7, comma 2, lettera b), aggiungere il seguente periodo:

Fra le spese di investimento vanno annoverati i prestiti d'onore agli studenti.

7. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 7, sopprimere il comma 7.

7. 2.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 7, comma 8, dopo: l'amministrazione: sopprimere il resto del comma.

7. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 7, comma 8, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

7. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 7, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse attribuzioni di competenze, in modo da assicurare la rapidità e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le

procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

7. 5.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 7, comma 10, dopo le parole: le facoltà, inserire le seguenti: i consigli di corso di laurea.

7. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 7, comma 12, sopprimere le parole: legislative e.

7. 7.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 8, comma 4, sostituire il secondo periodo fino alle parole: comma 9, con il seguente: I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 9-bis.

8. 1.

Gelli, Ferrara, Soave.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati in conformità ai principi di cui al seguente comma, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con le regole procedurali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, aggiungendosi il concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

8. 01.

Labriola.

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero.

9. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 9, comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: funzioni, aggiungere le seguenti: e le norme di funzionamento.

9. 2.

De Julio, Guerzoni.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Consiglio nazionale universitario).

1. Quale organo di autogoverno dell'università e istituti di istruzione superiore, è istituito il Consiglio nazionale universi-

tario con il compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'attività di ricerca tra le sedi; organizzare il corpo insegnante, secondo le norme di un regolamento, che deve essere emanato tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; definire i requisiti didattici e scientifici delle nuove università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle università libere; articolare le esigenze delle università in armonia con la programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini unitari delle università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere le funzioni di collegamento fra tutte le università e istituti d'istruzione universitaria; formulare per il Ministro della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi delle università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle università.

2. Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni già attribuite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

9. 01.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

(Organi del Consiglio nazionale universitario).

1. Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

a) il consiglio generale;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente del Consiglio nazionale universitario.

9. 02.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*quater*.
(Consiglio generale).

1. Il Consiglio generale è composto da centoventi membri, di cui settanta professori di ruolo.

2. I rimanenti cinquanta sono così designati:

a) dieci dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) dieci dal CNEL;

c) dieci dal Ministro della pubblica istruzione, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione e per non meno della metà tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni, nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

d) venti studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università, con voto diretto, segreto e per liste, con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo proporzionale puro.

2. Il consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese per i compiti di istituto; in sessione straordinaria per iniziativa della giunta esecutiva, o di almeno i due quinti dei componenti il consiglio medesimo.

3. Il Consiglio nazionale universitario dura in carica quattro anni ed è vietata l'elezione dei suoi membri per più di due volte consecutive.

9. 03.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*quinquies*.
(La giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva è costituita da tredici membri, di cui sette eletti tra i docenti componenti il Consiglio nazionale universitario, tre designati rispettivamente dal CNR, dal CNEL e dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri

componenti il Consiglio nazionale universitario la cui nomina è di loro pertinenza e tre tra gli studenti componenti il consiglio generale con voto limitato ad uno.

9. 04.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*sexies*.
(Regolamento interno).

1. Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario determina le attribuzioni del consiglio e della giunta nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

2. Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

9. 05.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 10, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: è presieduto dal Ministro, con le parole: elegge al suo interno un Presidente.

10. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Ta-
mino.

All'articolo 10, comma 3, sopprimere la lettera b).

10. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 10, comma 3, lettera b), dopo le parole scelti, sostituire tutto con le parole: delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

10. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; un rappresentante del CUN.

10. 6.

Gelli, Ferrara, Soave.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), sostituire le parole: il Presidente del CNR, con le seguenti: il Presidente del CNR o, in sua assenza, un altro membro del CNR.

10. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), dopo la parola: rettori, aggiungere le seguenti: dopo l'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 9.

10. 8.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 10, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori.

10. 9.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, comma 4, sopprimere le seguenti parole: lettere a) e b).

10. 10.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 10, comma 6, sest'ultima riga, sopprimere le parole: nonché il CSNT costituito ai sensi del comma 7.

10. 11.

Gelli, Strumendo, Ferrara.

All'articolo 10, comma 6, lettera a), sopprimere: ai professori e ricercatori universitari nonché.

10. 12.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, comma 6, lettera a), dopo le parole: conferito ai professori, aggiungere le seguenti: agli assistenti di ruolo.

10. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 10, sopprimere il comma 7.

10. 14.

Gelli, Strumendo, Ferrara.

All'articolo 11, comma 4, lettera d), dopo la parola: partecipazione aggiungere la seguente: consultiva.

11. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 11, comma 4, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

11. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 11, comma 5, aggiungere il seguente periodo: Il parere delle Commissioni della Camera e del Senato è vincolante.

11. 3.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 12, sostituire il comma 1 col seguente:

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e delle Università e le relative funzioni sono stabilite nei quadri I e II della allegata Tabella A.

Conseguentemente, sostituire la tabella A con la seguente:

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

TABELLA A

(prevista dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 18, comma 10)

QUADRO I — *Dirigenti del Ministero*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale ag- giunto Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale ag- giunto	32
		55		55

QUADRO II. — *Dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	49	Direttore amministrativo (1)	49
E	Primo dirigente	110	Direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile (2)	110

(1) Uno per ciascuna Università di istruzione universitaria.

(2) Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.

12. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 12, comma 1, sostituire la tabella A richiamata con la seguente:

TABELLA A

(prevista dall'articolo 12, comma 1)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale ag- giunto Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale ag- giunto	

12. 7.

Ferrara, Strumendo, Gelli, Soave.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: 550 unità con le altre: 400 unità.

Conseguentemente, sostituire la tabella B con la seguente:

Qualifica funzionale	Dotazione
IX Livello	60
VIII Livello	110
VI Livello	90
V Livello	90
III Livello	50
	—
Totale	400

12. 2.

Ferrara, Strumendo, Gelli,
Soave.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

12. 3.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 12, sopprimere il comma 4.

12. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 unità con le altre: 8 unità.

12. 5.

Ferrara, Strumendo, Soave.

All'articolo 12, sopprimere il comma 5.

12. 6.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 13, sopprimere i commi 4, 5, 6.

13. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Ta-
mino.

All'articolo 13, sopprimere i commi 4, 5, 6.
13. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 15, al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, al quale il direttore amministrativo interviene con voto deliberativo, integrato.

15. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella,
Tassi.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: un biennio.

15. 2.

Labriola.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: In tal caso gli statuti fino alla fine del comma con le parole: In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

a) 10 rappresentanti dei professori ordinari;

b) 10 rappresentanti dei professori associati;

c) 10 rappresentanti dei ricercatori;

d) 10 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

e) 10 rappresentanti degli studenti;

f) dal rettore.

Per ogni componente il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole da: In tal caso gli statuti *fino alla fine del comma con le seguenti:* In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

a) dieci rappresentanti dei professori ordinari;

b) dieci rappresentanti dei professori associati;

c) dieci rappresentanti dei ricercatori;

d) dieci rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

e) dieci rappresentanti degli studenti;

f) dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, al comma 2, sostituire le parole da: senato accademico *fino alla fine, con le seguenti:* Consiglio costituente

di ateneo, presieduto dal rettore e composto nel modo seguente:

a) un rappresentante per ciascun consiglio di facoltà, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;

b) un rappresentante per ciascun consiglio di corso di laurea, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;

c) un rappresentante per ciascun consiglio di dipartimento, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;

d) un rappresentante dei professori ordinari e associati, eletti da questi al loro interno in numero pari al totale del punto a);

e) rappresentanti dei ricercatori, assistenti di ruolo, eletti da questi al loro interno, in numero pari al totale dei punti a e b);

f) rappresentanti del personale non docente, tecnico ausiliario, amministrativo, ecc. eletto da tale personale al suo interno in numero pari al totale dei punti a), b) e c);

g) rappresentanti degli studenti eletti da questi al loro interno in numero pari al totale dei punti a), b) e c).

15. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le lettere da a) fino alla e) compresa, con le seguenti:

a) da un egual numero di professori associati eletti dai professori di ruolo;

b) da un egual numero di rappresentanti dei ricercatori;

c) da un egual numero di rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

d) da un egual numero di rappresentanti degli studenti.

15. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal consiglio di amministrazione composto dal rettore e dai membri elettivi, sentita la commissione d'ateneo.

15. 7.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: Senato ad amministrazione, con le parole: dal consiglio di amministrazione e dai membri elettivi, sentita la commissione di ateneo.

15. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, sopprimere il comma 4.

15. 9.

Soave, Gelli.

All'articolo 15, sopprimere il comma 4.

15. 10.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 15, al comma 4, sopprimere la lettera b).

15. 11.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, al comma 4, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione,

e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente.

15. 12.

Poli Bortone, Tassi, Tatarella, Rallo.

All'articolo 15, comma 4, lettera d), aggiungere alla fine le seguenti parole: e del personale non docente.

15. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 4, lettera f), sostituire le parole: previsto dalla normativa vigente con le seguenti: presenti nell'università, ivi compresi i rappresentanti degli appartenenti ai ruoli ad esaurimento.

15. 14.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 8, aggiungere alla fine le seguenti parole: a cui partecipano rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo.

15. 17.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 6, aggiungere in fine le parole: fino all'entrata in vigore della legge sull'autonomia di cui all'articolo 6, l'autonomia finanziaria di spesa è limitata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali ai sensi del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

15. 15.

Ferrara, Soave, Gelli.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento è disposto, anche in soprannumero, per il personale della carriera direttiva delle università, al maturare di un'anzianità pari al numero degli anni che erano richiesti dalle precedenti leggi per il conseguimento della qualifica stessa.

15. 16.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 16, comma 2, sopprimere le seguenti parole: sentito il CNST.

16. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 17, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con le parole: Entro tre mesi dall'espletamento delle misure di inquadramento e, in ogni caso, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, si devono svolgere le elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

17. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 18, comma 6, sopprimere le parole da: L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze fino alla fine del comma.

18. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 18, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La predetta Tabella A è articolata in un quadro I, concernente i dirigenti del Ministero come definiti dal precedente comma, ed in un quadro II, rela-

tivo ai dirigenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, di cui al quadro G della Tabella IX - Ministero della pubblica istruzione - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come successivamente modificata ed integrata con la Tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

18. 2.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 19, comma 2, dopo la parola: delibera inserire le seguenti: sentiti i comitati di consulenza.

19. 1.

Gelli, Soave.

All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

20. 1.

Soave, Ferrara, Gelli.

All'articolo 20, sopprimere l'ultimo periodo da: Restano... fino alla fine.

20. 2.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 20, sopprimere l'ultimo periodo da: Restano, a: legale.

20. 3.

Guerzoni, De Julio.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni transitorie sulle accademie di belle arti).

1. Le accademie di belle arti riformate e gli ISEF sono considerate strutture formative di livello universitario.

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

2. Leggi di settore specificheranno modalità e criteri per definire il nuovo assetto delle accademie riformate e degli ISEF nell'ambito del sistema universitario.

3. Fino alla definizione delle suddette norme, il personale continua ad essere amministrato secondo la legge attualmente in vigore.

20. 01.

Di Prisco, Soave.

Avverto altresì che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« Le Commissioni riunite I e VII,

in occasione della costituzione del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,

premessi che:

dopo il disastro di Chernobyl è più consistente anche in ambito scientifico, oltreché nella società, la presa di coscienza della necessità di fissare regole essenziali, in base a principi deontologici, giuridici, etici, culturali e sociali, in modo che scienza e tecnologia non entrino in conflitto con il diritto all'integrità dell'individuo e della specie umana, delle altre specie e dell'ecosistema;

le nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la nuova biologia cellulare e la genetica, pongono le premesse per intervenire sul patrimonio genetico degli organismi, e ciò solleva fondate preoccupazioni etiche;

in occasione del dibattito sulla vita, svoltosi il 5 luglio 1988, la Camera ha impegnato il Governo "a promuovere un confronto a livello internazionale sullo stato della ricerca biomedica e della ingegneria genetica che possa costituire un valido punto di riferimento per future scelte che sappiano coniugare il progresso della scienza con il rispetto della libertà e dignità umana; anche istituendo, a questo fine, presso la Presidenza del Consiglio, un comitato che, avvalendosi delle

più autorevoli competenze nelle diverse discipline biologiche, giuridiche, scientifiche ed etiche sia in grado di formulare indicazioni per possibili atti legislativi";

impegnano il Governo

a indicare tra gli obiettivi del suddetto comitato presso la Presidenza del Consiglio anche quelli di orientamento della ricerca e controllo dei suoi effetti e delle sue applicazioni, compresa una valutazione preventiva di impatto ambientale e sociale, di informazione alla collettività e ai poteri pubblici degli sviluppi scientifici e tecnici, della valutazione dei risultati, rischi e vantaggi da un punto di vista generale che includa la dimensione dei diritti e della dignità degli esseri umani e dell'integrità delle specie ».

0/3236 e abb./1-7/1.

Mattioli, Lanzinger.

« Le Commissioni riunite I e VII,

ritenuto che il numero delle aree scientifico-disciplinari tra le quali devono essere eletti i membri del CNST di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, debba rispondere ad un'esigenza di ampia ed esaustiva partecipazione delle varie componenti e dei filoni culturali del mondo dell'Università e della ricerca quali oggi si configurano anche in relazione all'esperienza nazionale,

impegnano il Governo

a individuare entro i tempi previsti al comma 6 dello stesso articolo le grandi aree scientifico-disciplinari in un numero comunque non inferiore a 10 ».

0/3236 e abb./1-7/2.

Mattioli, Lanzinger.

« Le Commissioni riunite I e VII,

considerati il rigoglio, la complessa articolazione, il ritmo accelerato dell'attività di ricerca scientifica;

considerata la vastità delle ricadute tecnologiche di tale complessa e multiforme attività nazionale e internazionale;

considerata la gravità e la capillarità dei riflessi istituzionali, sociali e personali di tale tumultuoso processo di elaborazione scientifica e tecnologica;

considerata la difficoltà di disporre tempestivamente e continuativamente di un quadro conoscitivo aggiornato ed esaustivo dei fenomeni, dei processi e delle tecnologie sui quali deve essere costruita una forte direzione politica e scientifica delle attività nazionali di ricerca;

considerata l'impossibilità di apprezzare in modo soddisfacente i fenomeni, i processi e gli strumenti anzidetti e le loro utilizzazioni senza fare ricorso a una robusta permanente e diversificata aggregazione di energie professionali quale può ottenersi concentrando tali diversificate energie in un organo nazionale collocato in posizione di rigorosa autonomia presso gli organi in cui si esprime la più alta responsabilità governativa nel settore;

considerato che la legge di attuazione dei principi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca, cui è demandato dagli articoli 6, 8, 9, 15 e 16, il compito di articolare e precisare ulteriormente i confini e i rapporti dell'intervento centrale e precisare ulteriormente i confini e i rapporti dell'intervento centrale nei confronti delle università e degli enti di ricerca, debba prevedere anche l'istituzionalizzazione e la disciplina, con fini di riflessione propositiva, di un confronto sulle implicazioni dell'uso dei risultati delle ricerche, aperto al contributo, oltre che del mondo della scienza e della ricerca, di quello delle forze politiche, sociali, culturali, religiose, di tendenza, ecc.;

considerato che la forma più adeguata per tali scopi appare l'istituzione, a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di un *forum*, d'intesa con la Presidenza del Consiglio;

ritenuto:

che la cadenza del confronto deve essere perlomeno analoga e coeva alla presentazione al Parlamento del piano pluriennale di sviluppo dell'università e della ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 3, della presente legge;

che l'intrinseca sostanza di libertà di cui si alimenteranno gli orientamenti e i compartimenti di tale organo nazionale esigono che le sue funzioni di indagine empirica di apprezzamento teorico e di altra valutazione politica e sociale sia garantita essenzialmente dalla pubblicità penetrante degli studi degli atti e delle valutazioni da esso espressi che perciò dovranno essere posti a disposizione dei cittadini e del Parlamento,

impegnano il Governo

vista la connessione delle questioni oggetto della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con quelle che formano oggetto del presente ordine del giorno,

a istituire un organo nazionale a cura del Ministero stesso e d'intesa con la Presidenza del Consiglio, con la finalità di valutare le implicazioni dell'utilizzazione dei risultati della ricerca, che corrisponda per la struttura aperta e pluralistica, per l'ampiezza delle funzioni, per le garanzie di autonomia e di pubblicità operativa a quello di cui sono state illustrate le ragioni istitutive e i tratti caratterizzanti; da convocare almeno in epoca coeva alla presentazione del piano di sviluppo dell'università e della ricerca;

a inserire la disciplina di tale organo nella futura legge sull'autonomia universitaria ».

0/3236 e abb./1-7/3.

Mattioli, Lanzinger.

PIETRO SODDU. Concordiamo con le indicazioni procedurali da lei suggerite, signor presidente, ma se vi sono colleghi

che chiedono che sia aperta la discussione sulle linee generali, non siamo contrari.

PRESIDENTE. Poiché è necessario che la discussione avvenga in modo serio — anche se serie sono tutte le nostre discussioni — vorrei sapere se il gruppo democristiano ritenga o meno che la discussione sulle linee generali non debba concludersi nella seduta odierna. Ricordo, però, che aprirla, far parlare alcuni colleghi e poi rinviarla non è giusto né utile. Pertanto, o decidiamo il puro e semplice rinvio alla prossima settimana oppure decidiamo di aprire la discussione sulle linee generali e di concluderla oggi stesso, rinviando ad altra seduta l'esame degli articoli.

Pensavo di usare, nell'accettare la richiesta di rinvio, il normale riguardo che ho sempre avuto nei confronti di un gruppo impegnato in una riunione; diversamente possiamo procedere.

FRANCESCO CASATI. Siamo d'accordo che si svolga e si concluda la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Allora, nella seduta odierna la discussione sulle linee generali potrà essere dichiarata aperta.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, mi sia consentito esprimere un rilievo su un modo di procedere che, a mio avviso, non è del tutto corretto.

Comprendo le motivazioni espresse dal presidente, ma questa mattina siamo venuti in Commissione e ci è stato detto che era stato chiesto un rinvio per motivi esclusivamente tecnici e non politici. Non comprendo, quindi, perché la discussione sulle linee generali, qualora venga aperta, debba necessariamente terminare oggi. Non credo che si possa arrivare a tanto, nonostante la stranezza di un Parlamento che discute dei sacchetti di plastica in seduta plenaria e dell'istituzione del Ministero della ricerca scientifica in Commissione!

Considero legittimo venire incontro alle esigenze emerse nel corso di questa breve discussione, nonché alla proposta

avanzata dal relatore, purché ciò avvenga senza dichiarare chiusa in giornata la discussione sulle linee generali. Non esistono soltanto le esigenze del relatore socialista e del gruppo democristiano, ma anche quelle di altri gruppi ai quali va riconosciuto il diritto-dovere di esprimersi.

PRESIDENTE. Nelle condizioni attuali, se il gruppo della democrazia cristiana non insiste nella richiesta di rinvio dell'apertura della discussione sulle linee generali, attenendoci alle norme del regolamento, questa potrà essere dichiarata aperta non appena l'onorevole Fincato avrà svolto la relazione sul provvedimento in esame.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Fincato, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAURA FINCATO, Relatore per la VII Commissione. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge in esame è il risultato di un grande sforzo di sintesi, che raccoglie i temi di un dibattito politico e culturale appassionato sul ruolo dell'università e della ricerca nel nostro paese e segna, d'altra parte, l'avvio di una fase nuova in cui l'università vede garantiti i presupposti necessari per l'esercizio dell'autonomia che gli è costituzionalmente riconosciuta, e il sistema della ricerca trova un unitario quadro di riferimento.

Un punto di arrivo dunque, se si considera la necessità, da tutti riconosciuta, di giungere al più presto alla sua approvazione, ma anche un punto di partenza, poiché il provvedimento in discussione impegna il legislatore a ricercare una nuova più compiuta disciplina dell'autonomia dell'università e degli enti di ricerca.

Nel testo approvato dal Senato, sul quale le Commissioni I e VII, in sede referente, hanno concordato, è raggiunta infatti un'equilibrata mediazione — quella che si è chiamata la « linea dei due tempi » — tra l'esigenza di non rinviare oltre l'istituzione del Ministero e quella di definire compiutamente strumenti e modalità di attuazione dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca.

All'istituzione del Ministero si accompagna dunque la formulazione, oltre che di norme di principio, anche di norme immediatamente precettive di autonomia, necessarie ad orientare la successiva azione del legislatore.

Il disegno di legge si articola in quattro parti: istituzione e funzioni del Ministero; autonomia delle università e degli enti di ricerca; organizzazione del Ministero; norme finali e transitorie.

Il compito fondamentale del nuovo Ministero, la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dello sviluppo dell'università, trova fondamento nell'articolo 9 della Costituzione, e più precisamente in una sua lettura adeguata ai tempi, che non ignori le forti interazioni presenti tra i vari tipi di ricerca e tra ricerca e formazione. Oggi si rende quindi necessario un governo unitario del sistema università-ricerca, pur nel rispetto dei ruoli e delle vocazioni delle tre reti di ricerca: universitaria, degli enti pubblici e industriale.

Altro necessario riferimento costituzionale, quello all'articolo 33: l'attuazione delle attività di indirizzo, coordinamento e programmazione nei confronti delle università e degli enti di ricerca deve avvenire nel rispetto del principio di autonomia.

In questo quadro, la legge attribuisce al Ministero le funzioni di elaborare il piano di sviluppo triennale dell'università, presentare al Parlamento il rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, ripartire gli stanziamenti destinati alle università, assicurare, d'intesa con il ministro della pubblica istruzione, il coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione.

Quanto al governo della ricerca, al ministro sono espressamente attribuiti le funzioni di proporre e adottare i relativi atti di programmazione, presentare la triennale relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, coordinare l'attività connessa con la partecipazione italiana a programmi di ricerca comunitari e internazionali, favorire la ricerca

scientifica e tecnologica nel settore privato (articolo 2).

Soprattutto, si disegna un nuovo assetto del governo della ricerca, in cui al ministro sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento, come sforzo di armonizzazione di atti provenienti da soggetti e organi diversi. Sforzo che si esercita in sede politica — il ministro è membro di diritto dei comitati interministeriali per la programmazione economica, per il coordinamento della politica industriale e per la politica economica estera — e nei confronti della comunità scientifica, cui sono riconosciute più dirette modalità di accesso alla fase di elaborazione dei programmi.

In particolare è attribuita al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, di nuova istituzione, l'alta rappresentanza della comunità scientifica, con finalità consultive per il ministro ed il Governo sulle linee generali e strategiche dello sviluppo della ricerca nazionale.

Sono infine definite le modalità di raccordo con le altre amministrazioni, per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca (articolo 3). Dell'autonomia si afferma solennemente, come si è visto, che è presupposto e condizione da rispettare nell'azione di governo dell'università.

Alle università è attribuita personalità giuridica, ed esplicitamente riconosciuta autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (articolo 6).

Certamente l'esercizio dell'autonomia si troverà a dover rispettare vincoli per il momento non modificabili; si pensi al carattere derivato della finanza universitaria, all'uniformità dello stato giuridico del personale, regolato con legge, al valore legale dei titoli di studio.

Ad una organica riforma dell'università si potrà pervenire però, nel segno dell'autonomia, se il largo consenso espresso dalle Camere su questi temi porterà ad una sollecita approvazione di quei provvedimenti (riforma degli ordinamenti didattici, dottorato di ricerca) che hanno già iniziato il loro *iter* davanti alle Camere.

In attesa di una più compiuta disciplina legislativa si definiscono intanto, in questa sede, gli ambiti operativi dell'autonomia.

Fonte primaria dell'ordinamento è lo statuto, cui i regolamenti devono uniformarsi.

Nel rispetto dei principi di libertà didattica e di libertà di ricerca, assicurati dagli statuti, le università provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

La successiva legge di attuazione delle autonomie fisserà i limiti e le procedure per la deliberazione degli statuti; è comunque previsto che, nel caso di mancata emanazione della stessa legge entro un anno, gli statuti siano approvati dal senato accademico appositamente integrato.

Al ministro spetta il controllo di legittimità sugli statuti e sui regolamenti. Si segnala che sul punto non si è registrata unanimità nella discussione presso le Commissioni riunite: si è infine approvata la soluzione adottata al Senato, che prevede che gli eventuali vizi siano contestati con decreto all'università la quale, ove ritenga di non adeguarsi, può ricorrere in sede giurisdizionale (articolo 6).

In materia di autonomia finanziaria e contabile sono dettate alcune norme direttamente precettive, riguardanti le voci delle entrate delle università, l'iscrizione dei fondi statali trasferiti in tre distinti capitoli (personale, funzionamento e ricerca), le modalità di riutilizzo delle somme non impegnate nei singoli atenei nell'esercizio finanziario successivo, i contenuti e le modalità di emanazione di regolamenti d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Tali regolamenti indicheranno i centri di spesa e disciplineranno i criteri della gestione, anche in deroga all'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici; dalla loro adozione, la gestione delle università sarà soggetta al con-

trollo successivo della Corte dei conti (articolo 7).

L'autonomia riconosciuta alle università è estesa, ad esclusione ovviamente di quanto riguarda l'attività didattica, alle istituzioni scientifiche. In considerazione della difficoltà di ridurre ad unità la pluralità degli enti di ricerca esistenti, assai diversi per caratteristiche, dimensioni, origini e finalità si è preferito conferire autonomia, e la correlata potestà regolamentare in materia di organizzazione interna, bilanci e contabilità, a quelli fra essi il cui carattere non strumentale è immediatamente riconoscibile.

Tale particolare qualificazione è stata riconosciuta al CNR, all'Istituto nazionale di fisica nucleare, agli osservatori astronomici, geofisici e vesuviano, mentre si è rimandata ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica l'individuazione di altri enti cui estendere le previsioni dell'articolo 8.

Il discorso sulla comunità scientifica, infine, non si esaurisce nelle norme sull'organizzazione, dovendosi allargare a quello della sua rappresentanza ai diversi livelli. L'attuale normativa consente una assai debole partecipazione della comunità scientifica nelle sedi decisionali: con l'istituzione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, cui si è già accennato, si vogliono favorire più efficaci modalità di espressione delle opinioni e delle necessità della comunità scientifica. Particolare attenzione, a questo riguardo, è stata posta nella definizione dei rapporti tra il consiglio e il sistema Governo-Ministero e alla composizione del Consiglio stesso nella quale si prevede il concorso di membri elettivi, di membri di nomina ministeriale e di membri di diritto (articolo 10).

Gli organi collegiali già esistenti (CUN, Consiglio nazionale geofisico, Consiglio per le ricerche astronomiche) sono trasferiti presso il nuovo Ministero presso il quale continueranno a fornire opera di consulenza sulla gestione dei rispettivi settori, in attesa di una ridefinizione del loro ruolo, che dovrà essere contenuta nella legge sulle autonomie.

Il CUN, in particolare, dovrà concorrere al coordinamento delle sedi, all'aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria, allo sviluppo equilibrato e programmato delle università.

La discussione sull'autonomia universitaria contribuirà inoltre a precisare natura e funzioni della Conferenza permanente dei rettori, cui la legge attribuisce in alcune materie un ruolo consultivo (articolo 9).

Per quanto riguarda l'organizzazione del Ministero, ponendosi su una strada indicata dalle moderne teorie di scienza dell'amministrazione, si è voluto evitare il ricorso al modello burocratico presente negli altri ministeri. Ad un'azione ministeriale di indirizzo e di coordinamento dovrà corrispondere un'organizzazione flessibile, le cui strutture siano in grado di adeguarsi, secondo criteri di funzionalità, ad esigenze mutevoli nel tempo.

Si è operata pertanto, secondo una lettura coraggiosa dell'articolo 97 della Costituzione, una delegificazione decisa e consapevole, disegnando un modello organizzativo articolato sia in dipartimenti sia in servizi, rimandando al regolamento di definire più puntualmente l'organizzazione del Ministero, nel rispetto di una serie di criteri contenuti nella legge (articolo 11).

Ai dipartimenti, non più di quattro, sono attribuite le attività di esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero; il regolamento procederà alla loro individuazione in relazione alla natura delle funzioni.

I servizi, in numero di sei, svolgeranno compiti di supporto al complesso di attività attribuite ai dipartimenti. La determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è pure rimessa al regolamento.

L'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi avverrà con successivi atti del ministro, e dovrà essere tale da adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti.

Sono da segnalare inoltre, quali elementi di novità, la possibilità di ricorrere, anche per le funzioni dirigenziali, ad

esperti non appartenenti all'amministrazione statale; il conferimento a termine degli incarichi dirigenziali; il lavoro di gruppo dei dirigenti, coordinato dal dipartimento per la programmazione e il coordinamento generale; l'apporto di gruppi di lavoro e di commissioni di esperti; la verifica quinquennale dell'organizzazione.

Con la prefigurazione di un Ministero cui non siano affidati compiti di amministrazione diretta, ma di promozione, sostegno e coordinamento, è coerente la scelta di dotarlo di un organico ridotto, inferiore a quello che sarebbe risultato dalla semplice sommatoria del personale attualmente in servizio presso la direzione generale per l'istruzione universitaria, che pure transiterà nel nuovo Ministero, e l'ufficio del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica. L'esigenza di garantire una fase di transizione senza soluzioni di continuità ha suggerito, in fase di prima applicazione, di utilizzare il personale in servizio presso le due amministrazioni, che verrà posto di diritto in posizione di comando e di disegnare un meccanismo che consenta il passaggio del personale al nuovo Ministero, con una eventuale selezione ove il numero delle domande ecceda gli organici.

Il testo è completato da norme finali e transitorie necessarie a raccordare il nuovo assetto con l'attuale.

Gli articoli 13 e 14 regolano, rispettivamente, l'istituzione della ragioneria centrale presso il nuovo Ministero, e il funzionamento del Ministero stesso fino a quando sarà approvata la sua tabella di bilancio.

L'articolo 14 contiene l'indicazione di alcuni criteri minimi che gli statuti delle università dovranno osservare nel caso che, dopo un anno dall'entrata in vigore della legge, manchi ancora la legge sulle autonomie. Il regime transitorio, su cui l'accordo è stato raggiunto a fatica nel corso della discussione al Senato, prevede per quell'ipotesi, come si è già detto, un'integrazione *ad hoc* del senato accademico; una norma analoga è dettata per gli enti di ricerca.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano l'inquadramento del personale e consentono al Ministero, nelle more di quelle procedure, di essere immediatamente operativo, avvalendosi degli uffici preesistenti.

Transitoria è anche da considerarsi, perché legata agli esiti della legge sulle autonomie, la norma dell'articolo 19 che conferma al CNR la situazione giuridica ora vigente, fatte salve le modificazioni conseguenti all'istituzione del nuovo Ministero. Infine, gli articoli 20 e 21 recano norme abrogative e di copertura finanziaria.

Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, anche a nome del collega De Carolis — che quest'oggi non ha partecipato ai nostri lavori, ma con il quale ho mantenuto costanti contatti — invito la Commissione ad una approfondita riflessione sul lavoro paziente ed intelligente, di ricerca e di coordinamento finora compiuto dai relatori. Con riguardo ad altre situazioni, l'onorevole Poli Bortone ha lamentato il fatto che in appena 40 minuti di seduta sono stati approvati testi legislativi: non è questo il caso, perché sul disegno di legge in discussione si è svolto un approfondito esame ed un importante lavoro da parte di tutti i parlamentari, non ultimi dei due relatori. Per altro, la decisione di esaminare il testo in sede legislativa è espressione della volontà di superare posizioni preesistenti, precedentemente dichiarate irrinunciabili e, a mio avviso, di ciò deve essere dato atto a tutti i componenti i gruppi parlamentari. Perciò, mi sentirei di accettare qualunque critica da parte dei colleghi, tranne l'accusa di aver lavorato frettolosamente (a danno di una maggiore riflessione) per approvare rapidamente il disegno di legge, guidati da una forte spinta prevaricatrice.

Vorrei ricordare a tutti i colleghi che prima di arrivare alla seduta odierna, con la quale si è dato inizio all'esame del provvedimento in sede legislativa, sono trascorsi mesi ed anni: mi auguro che l'ulteriore *iter* del testo prosegua positivamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori; ritengo che la discussione debba essere rinviata per consentire ai deputati di valutare nel merito le proposte di legge di cui lei, in apertura di seduta, ha comunicato l'abbinamento. Mi chiedo come sia possibile proseguire nell'esame dei progetti abbinati, senza essere onniscienti, se non sappiamo nemmeno quali siano.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, i progetti di legge in questione erano stati abbinati al disegno di legge nel corso dell'esame in sede referente; quindi anche lei, come tutti gli altri colleghi, doveva esserne a conoscenza perché si tratta di informazioni desumibili dai verbali di Commissione, ed anche nel caso in cui lei fosse stata assente, avrebbe potuto saperlo, prendendone visione. Peraltro, soltanto ieri l'Assemblea ha disposto il trasferimento dalla sede referente a quella legislativa. Come può constatare, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo, salvo il formale mutamento di sede, non vi è motivo di rinviare la seduta.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nel corso della discussione in sede referente, anche a nome del gruppo verde, avevo espresso parere sostanzialmente positivo sul disegno di legge nel suo complesso, parere che ribadisco oggi in questa sede. Già in quell'occasione avevo indicato alcuni punti che, a mio avviso, dovevano essere corretti e migliorati, il primo dei quali è rappresentato senza dubbio dal complesso problema dell'autonomia della ricerca. Si tratta di una questione particolarmente sentita dal mio gruppo politico, soprattutto per quanto riguarda il punto di arrivo di un processo che in due anni ha provocato una accesa discussione ed una notevole agitazione nel mondo universitario. La

preoccupazione maggiore si riferisce alla necessità di assicurare una più elevata efficienza nel fondamentale settore della ricerca italiana, senza che ciò comporti una limitazione dell'autonomia universitaria interessante anche centri esterni all'ateneo, assicurando ad essa una propria capacità di indirizzo. A tale proposito, considero di gran lunga più preoccupante l'aspetto attinente ai rapporti tra l'organo esecutivo ed il settore della ricerca scientifica; in questo ambito occorre, infatti, fornire concreti segnali di cambiamento rispetto alle mille forme di lottizzazione, di clientelismo e di vincoli che il Ministero della pubblica istruzione nel suo rapporto con l'università ha sin qui reso possibili.

Dunque, sono d'accordo a che quanto prima l'università venga « strappata » a quella vera e propria sentina di corruzione che finora è stato il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i rapporti con l'università. È questo il principale motivo per il quale il nostro gruppo ha dato un sostanziale appoggio al provvedimento; è per questo che seguiamo il ministro anche in questa « spericolata » accelerazione nell'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Siamo convinti che, fintanto l'università rimarrà nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, continueranno ad essere banditi concorsi e ad essere emanati provvedimenti unicamente allo scopo di puntare ai mille rivoli della clientela a tutti ben noti. Era necessario, quindi, individuare un correttivo soprattutto per salvaguardare le procedure di decisione e di controllo degli orientamenti della ricerca, da parte di organismi elettivi, piuttosto che di nomina ministeriale.

Andando a rileggere gli atti parlamentari relativi alla discussione svoltasi al Senato, ho potuto notare che questi problemi sono stati posti in evidenza anche presso quel consesso; risulta ben chiaro che si tratta di correttivi al testo proposto dal Governo, « strappati » nel corso dell'*iter* parlamentare; si tratta certa-

mente di un passo in avanti rispetto a quanto sarebbe più gradito ad alcuni.

In definitiva, la nostra attenzione deve essere concentrata sulla questione della composizione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Sempre da un'attenta rilettura dei resoconti del Senato, dobbiamo dare atto che l'identificazione delle aree di ricerca mediante un meccanismo di elezione, piuttosto che di nomina, rappresenta quella garanzia che a noi sta a cuore; se si immagina una possibile composizione di tale Consiglio in base all'attuale realtà universitaria, ci si può trovare di fronte ad una situazione abnorme; dato il ridotto numero di aree di ricerca realizzate, si lascerebbe di fatto tale organo in mano a forze risultanti da nomine dell'esecutivo, non da elezioni. D'altra parte, finora i presidenti degli enti di ricerca non hanno dato maggiori garanzie di apertura. Seguendo il filo logico di alcuni miei precedenti interventi, devo ribadire che questa nostra preoccupazione va al di là dell'attuale persona del ministro Ruberti, alla quale mi lega una vecchia consuetudine sin da quando egli ricopriva l'incarico di rettore della mia università; purtroppo i ministri « passano », ma le normative restano! Per sanzionare, quindi, la priorità delle componenti elettive, noi presenteremo un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a realizzare, negli stessi tempi previsti per gli adempimenti relativi al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, un numero di aree di ricerca non inferiore a dieci, possibilmente tra dieci e dodici, il massimo consentito dal provvedimento.

Vi è un altro aspetto relativo al problema dell'autonomia che non si può esaurire all'interno della comunità scientifica perché vi sono tanti settori — ben noti all'opinione pubblica — in cui è presente una preoccupazione che va ben al di là dei problemi strettamente tecnici. Non si può pensare che il ricercatore sia in grado di risolvere questioni che hanno implicazioni morali, quali, ad esempio, quelle relative al settore degli armamenti,

dell'ingegneria genetica o dell'energia. Problemi come questi richiedono un'interazione con altri settori del paese che vanno ben oltre la ristretta « cittadella » dei ricercatori; tale interazione, quindi, in nessun modo deve essere ritenuta una violazione dell'autonomia della ricerca.

Spesso, con una punta di provincialismo, coloro che non sono addentro a questo tipo di dibattito operano una distinzione tra scienza pura e scienza applicata. Ma via! Chiunque viva all'interno della realtà della ricerca sa che i grandi progetti hanno per lo più un immediato interesse applicativo; sempre più spesso i motivi di carattere fondamentale vengono adottati successivamente. I massicci investimenti effettuati negli ultimi anni da alcuni enti nel settore delle particelle elementari non hanno certamente origine da spinte tese alla soluzione di problemi di ricerca fondamentale, quanto da precisi interessi di ricerca applicata. Quegli investimenti — per esempio — si rivolgevano ai problemi relativi alla costruzione di un magnete con grandi prestazioni. Chi ancora vede la distinzione tra ricerca applicata e ricerca fondamentale è fuori dalla realtà della ricerca stessa. Con questo non intendo certo riaprire un discorso che potrebbe ferire la suscettibilità di qualcuno; so che in questo senso esiste qualche problema all'interno del gruppo della democrazia cristiana. Desidero comunque rilevare che problemi di tale rilievo attengono immediatamente ad aspetti morali rilevanti, mentre per certo mondo laico — mi riferisco a quello degli avvocati e degli umanisti, non a quello dei miei colleghi che hanno esperienza di ricerca — l'autonomia è un altro tabù. Anche su questo problema preannunciamo la presentazione di due ordini del giorno. Con il primo di essi si propone una modernizzazione del nostro paese nel senso di evitare che, sulla base di ubbie religiose — chi vi parla è un credente — possa essere posto il problema del rifiuto di quei comitati etici che ormai sono la prassi di tutti i paesi avanzati che non hanno paura, in questo modo, di offrire

motivazioni morali ai credenti. Da questo punto di vista presenteremo un ordine del giorno differenziando i due aspetti di questa problematica.

È necessario che, laddove sono in gioco interessi della collettività, l'autonomia della ricerca sia temperata da correttivi; la società civile, infatti, deve avere il diritto di interloquire, altrimenti vi potrebbe essere il fondato timore che delle scelte vadano al di là della realtà del singolo ricercatore, oggi molto parcellizzata se superspecializzata; il ricercatore, infatti, perde la visione dei confini e degli obiettivi del progetto complessivo. Se il mondo della ricerca sarà costretto a spiegare all'opinione pubblica e al legislatore le prospettive e gli indirizzi del proprio lavoro, è necessario che egli sia investito anche della responsabilità del disegno generale, non evitando di sottrarsi alla prassi della più « scatenata » superspecializzazione. Ritengo che debba essere recuperata la caratteristica propria dei grandi ricercatori che hanno operato nel periodo precedente agli ultimi trent'anni. Mi riferisco alla caratteristica di essere padroni del disegno complessivo della ricerca: tale peculiarità si è persa nell'epoca della *big science*, in cui il singolo ricercatore ignora le proprietà del progetto complessivo, con conseguenze a mio avviso negative. Il mio gruppo propone diversi strumenti per attuare il recupero di cui ho parlato. In primo luogo, abbiamo presentato un ordine del giorno che impegni il Governo ad istituire, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato (che, per intenderci, chiamerò « comitato etico ») il quale abbia il compito di fornire all'opinione pubblica e a coloro cui spettano le decisioni politiche un ampio materiale di riflessione sul tema dell'ingegneria genetica. Ciò allo scopo di stimolare un dibattito che non sia generico e superficiale come quello che si è svolto nelle ultime settimane: di fronte a delicati problemi di intervento su sistemi complessi come quelli cellulari, abbiamo, infatti, assistito ad un dibattito che definirei rozzo, nel quale si ponevano come termini della discussione da un lato

la libertà di Galileo e dall'altro l'oscurantismo.

Non sono certo questi i problemi che dobbiamo affrontare, quando vi è, per esempio, la possibilità che nel campo dell'ingegneria genetica, per quanto riguarda la creazione dei batteri, si corra il rischio di una liberazione di flussi della macromolecola del DNA che potremmo non essere in grado di controllare.

Vorrei chiedere ai colleghi se, in casi del genere, sia a loro avviso più razionale sostenere la massima autonomia della ricerca oppure porsi nella condizione di disporre di un comitato in grado di valutare (naturalmente, ricorrendo ampiamente alle informazioni fornite dagli esperti) quali siano gli effetti delle applicazioni della ricerca stessa.

Se riuscissimo a raggiungere uno dei risultati più affascinanti della manipolazione genetica, quello, cioè, di sconfiggere una grave malattia, un determinato tipo di tumore (ma in un sistema complessivo del quale, per onestà, dobbiamo ammettere che tuttora non sappiamo bene quale sia la cellula), se innescassimo meccanismi di disordine cellulare (tanto più se le cellule coinvolte appartenessero alla linea germinale), mi chiedo se la logica non ci imporrebbe di valutare il rapporto costi-benefici di una ricerca di questo tipo.

Quale sarebbe, allora, la sede adatta per operare tale bilancio?

Gli esempi citati riguardano tematiche che nulla hanno a che vedere con una rozza dualità libertà-controllo: la scienza si trova oggi ad uno stadio molto avanzato ed i problemi che pone sono di altro tipo. Finiremmo, pertanto, col fornire risposte non più adeguate alle necessità attuali, se dovessimo arroccarci, da una parte e dall'altra, nella difesa di tabù ideologici che potevano avere validità nel secolo scorso.

Per tale serie di motivi, con l'ordine del giorno da noi presentato intendiamo impegnare il Governo ad istituire (come è già stato fatto in altri paesi) un comitato che raccolga un ampio materiale sull'ingegneria genetica, in modo da fornire all'opinione pubblica ed ai responsabili po-

litici il punto di vista dei maestri di pensiero, degli esperti, dei portavoce della sensibilità religiosa, perché serva come base per una seria e matura discussione.

Vi è, infine, un diverso ordine di considerazioni. Sappiamo che il Governo si è impegnato a realizzare appieno l'autonomia dell'università e degli enti di ricerca. Tenendo conto di tale progetto, sembra tanto più opportuna la creazione di un organismo che non sia interamente composto dagli appartenenti alla comunità scientifica, ma che comprenda in sé anche membri laici, ossia interlocutori esterni a tale comunità. La ricerca scientifica può, infatti, raggiungere risultati in grado di orientare la società in una direzione oppure in un'altra, come in passato è avvenuto, ad esempio, nel caso del dibattito sull'energia. Non è possibile che le decisioni siano demandate alla comunità scientifica, quando siano in gioco possibilità di trasformazioni tanto importanti, ed il dibattito svoltosi in passato avrebbe dovuto insegnarci che problemi di così vasta portata non possono essere risolti all'interno di singole discipline scientifiche: l'esperto di energia, ad esempio, non è il fisico, il chimico e così via, ma colui che è in grado di collegare tali materie.

Spero vogliate riconoscere che se due anni fa avessimo avuto a disposizione un organismo del tipo da noi proposto non saremmo stati costretti a ricorrere a quella ridicola conferenza nazionale sull'energia, il cui insuccesso fu causato proprio dalla mancanza di qualsiasi possibilità di interventi pratici, che non potevano certo essere realizzati da un organismo composto unicamente da membri della comunità scientifica.

Il comitato indicato nel secondo ordine del giorno dovrebbe essere, a nostro avviso, una sorta di *forum* alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma siamo dispostissimi ad accettare altre proposte e suggerimenti per la creazione di un organismo che sia capace di valutare gli indirizzi della ricerca scientifica sulla base degli effetti che si prevedono. Uno strumento valido allo scopo potrebbe essere la previsione di in-

centivi o disincentivi, che orientino la ricerca nelle direzioni volute.

Sarebbe stato estremamente utile, ripeto, se in occasione del dibattito sull'energia si fosse potuto disporre di un organismo analogo a quello indicato, anziché svolgere un dibattito truccato, quale quello organizzato dal ministro Zanone con l'istituzione di una commissione all'interno della quale soltanto tre membri su trentasei dissentivano dalle posizioni del ministro. Nel corso della conferenza (alla quale furono invitate un centinaio di persone) si potevano contare sulle dita di una mano i partecipanti che esprimevano opinioni divergenti da quelle del ministro. La presenza di costoro oltretutto era dovuta soltanto all'affannosa ricerca svolta, negli ultimi giorni precedenti la conferenza, dai collaboratori del ministro presso le associazioni ambientaliste per ottenere i nominativi di qualcuno da invitare, affinché la conferenza stessa assumesse un aspetto meno « cialtrone ». A mio avviso, per evitare situazioni del genere dovrebbe istituirsi un organismo permanente che si riunisca almeno ogni volta che il ministro competente presenta al Parlamento il piano nazionale sull'università e sulla ricerca, in modo che possa svolgere un ruolo di indirizzo, di controllo e di informazione nei riguardi dell'opinione pubblica.

I tre ordini del giorno che ho preannunciato rispondono all'insieme delle preoccupazioni di cui avvertiamo la portata e nutriamo vivamente la speranza che vengano fatti propri dalle Commissioni riunite I e VII e dal Governo. Per quanto ci riguarda, abbiamo rivisto la nostra iniziale posizione, esprimendo tra l'altro assenso al trasferimento dei provvedimenti dalla sede referente a quella legislativa.

Come ho già detto all'inizio del mio intervento, ci interessa innanzitutto che il testo in esame conservi nella sua stesura definitiva un certo contenuto, di cui sollecitiamo, condividendo la stessa preoccupazione manifestata dal ministro, una rapida approvazione. Allo stato attuale della situazione, avvertiamo l'immediato insorgere di un altro problema riguar-

dante le critiche che l'opinione pubblica non mancherà di manifestare contro l'approvazione, nel chiuso di una Commissione parlamentare, della legge sull'istituzione del Ministero unico, attesa da oltre vent'anni.

Il gruppo verde ha assunto un atteggiamento positivo soltanto per quella parte della riforma riguardante l'istituzione del nuovo Ministero, ma voglio subito precisare che avvertiamo ben altre perplessità sull'avvio degli ordinamenti didattici. Il fatto che abbiamo accondisceso su questa prima parte della riforma non vuol dire che analogo atteggiamento assumeremo per gli ordinamenti didattici, questione sulla quale la nostra posizione al momento attuale è irriducibile rispetto alle proposte elaborate dalle Commissioni riunite. Al riguardo, quindi, presenteremo emendamenti che confido possano avere un equo accoglimento in questa sede, anche se decidere della presenza di organismi universitari è un problema di importanza di gran lunga inferiore rispetto alle altre questioni che ho sin qui sollevato; per altro, tali organismi oggi sono scarsamente presenti nelle strutture universitarie.

Sotto la spinta di una rapida approvazione del provvedimento, il mio gruppo non avrebbe insistito sull'approvazione degli emendamenti presentati, ma ora constato che proposte emendative sono state avanzate da altri gruppi, alcune delle quali riconosco di notevole importanza tecnico-strutturale per la futura legge. Tuttavia, confermo che noi ci atterremo al giudizio delle Commissioni, mentre ribadisco che resta prioritario il nostro interesse per la questione dell'autonomia universitaria, sulla quale si concentra maggiormente la nostra attenzione. Desidero, inoltre, chiarire che anche l'emendamento concernente la partecipazione dei ricercatori ed assistenti alle strutture universitarie, qualora dovesse essere di ostacolo all'approvazione del provvedimento non esiteremmo a considerarlo secondario rispetto a quello sull'autonomia che, ripeto, in un'ottica complessiva esprime tutto il nostro interesse

verso la nuova legge e che crediamo costituisca un momento decisivo per il bene collettivo del paese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei che la vostra rinuncia ad intervenire nella discussione sulle linee generali costituisca una sorta di censura nei confronti dei nostri lavori. D'altra parte, se non vi sono iscritti a parlare, il presidente, a norma del regolamento, non può considerare aperta la discussione sulle linee generali. Ho ritenuto opportuno dare questa precisazione perché il rapido scambio di opinioni avvenuto all'inizio della seduta potrebbe aver indotto i colleghi ora assenti a credere che la discussione, non esaurendosi nella seduta odierna, sarebbe proseguita e che, quindi, avrebbero potuto ancora intervenire. Pertanto, se questa mattina dichiarassimo chiusa la discussione sulle linee generali, saremmo iniqui nei confronti di quei colleghi che, stando così le cose, hanno dato precedenza ad altri impegni parlamentari.

SERGIO SOAVE. Intervengo, signor presidente, proprio su tale questione perché, effettivamente, l'andamento « oscillante » delle decisioni assunte questa mattina potrebbe aver ingenerato in alcuni colleghi la convinzione che il dibattito non si sarebbe concluso quest'oggi, ma sarebbe proseguito la prossima settimana. Pertanto, proprio per riguardo verso i colleghi assenti, affido ai presidenti delle due Commissioni riunite il compito di valutare l'opportunità di non concludere la discussione sulle linee generali.

Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ritengo necessario intervenire in questa fase della discussione per evitare il sospetto che il gruppo comunista voglia ritardare il dibattito e l'avvio del complesso *iter* del provvedimento. In realtà, abbiamo sempre seguito con attenzione il problema dell'istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; in quest'ottica, il trasferimento del relativo disegno di legge in sede legislativa costituisce un importante punto di partenza, con-

vinti come siamo che non si debba più perdere tempo. È ovvio che a questo problema debba essere dedicato tutto lo spazio necessario affinché, dopo la discussione, si arrivi all'approvazione del provvedimento. Il gruppo comunista ha ritenuto giusto accettare le decisioni procedurali fin qui adottate, dando il proprio contributo, e condividendo la scelta di avviare subito la discussione sulle linee generali. Siamo convinti che l'istituzione del nuovo Ministero costituisca non soltanto una opportunità ma una reale necessità per imprimere una svolta decisiva allo sviluppo del nostro paese. Riteniamo, infatti, che per mantenere ed incrementare il livello della ricerca nazionale occorra conferire un rilievo del tutto nuovo alle scelte da operare in tale campo.

A questo scopo abbiamo sempre sostenuto la necessità di superare la tradizionale impostazione settoriale burocratica e centralistica fino ad oggi seguita in questa materia per dare finalmente attuazione al principio costituzionale dell'autonomia dell'università e delle istituzioni di alta cultura, ponendo alla base di tale autonomia non una gerarchia di interessi categoriali, come è stato ampiamente sottolineato nella relazione e nell'intervento che mi ha preceduto, ma consentendo un'ampia partecipazione democratica.

Per questo motivo siamo favorevoli alla costituzione di un Ministero unificato; a tal fine abbiamo garantito il nostro impegno e la nostra collaborazione, prima al Senato e poi alla Camera, perché tale costituzione non avvenisse semplicemente con l'accorpamento di competenze prima suddivise tra le varie amministrazioni, ma con l'individuazione di una sede per dare maggiore trasparenza alle scelte relative a settori tanto importanti elaborate sulla base del parere delle rappresentanze degli studiosi e della comunità scientifica. Come ho già detto, il gruppo comunista si è impegnato in tutte le fasi del dibattito per consentire rapidamente la costituzione di questo nuovo Ministero.

Dobbiamo constatare che al Senato, e poi qui alla Camera, sono stati compiuti

passi notevoli nella direzione che ho indicata: al Senato sono state introdotte innovazioni sostanziali riguardo alla struttura ed al ruolo del Ministero, che nel testo originario era stato presentato secondo il modello burocratico tradizionale...

PRESIDENTE. Quello che lei sta toccando, onorevole Soave, è un punto di grande interesse per « l'altra metà del cielo ». Le saremmo grati se ci aiutasse a comprendere la diversità sostanziale tra il modello tradizionale e la nuova definizione. Come lei sa, la I Commissione affari costituzionali sta lavorando attorno alla riforma della dirigenza e confesso, per la mia insufficiente preparazione, di non riuscire a comprendere il salto qualitativo della struttura amministrativa ministeriale al di là del nome indicato nel testo.

SERGIO SOAVE. La sua sollecitazione, signor presidente, riguarda una discussione che è stata già fatta in questa sede allorché lei sollevò taluni rilievi circa la formulazione dell'articolo 1 in ordine ai poteri di coordinamento e di indirizzo del Ministero. Già l'uso di queste due parole indica un concetto differente delle funzioni del Ministero rispetto ai compiti e ai modelli tradizionali.

Su tale aspetto non vorrei sottrarre spazio ai colleghi che, facendo parte della Commissione affari costituzionali, hanno dimostrato, riguardo all'oggetto da lei sollecitato, una maggiore sensibilità ed è per questo che le chiedo di evitare di chiudere oggi la discussione sulle linee generali.

Desidero altresì ricordare ai colleghi che, nell'articolo 6, sono prefigurate procedure che anticipano l'avvio di un'effettiva autonomia, anche se sappiamo che a questa si arriverà con un provvedimento di legge separato. Si è anche prevista la costituzione, sempre ai fini di quei principi cui ho fatto cenno all'inizio, di un organo — il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia — che dovrebbe garantire quell'effettiva partecipazione alle scelte della rappresentanza della co-

munità scientifica, secondo le sollecitazioni venute dal relatore e dall'onorevole Mattioli.

Per rimanere al tema fondamentale dell'autonomia e per evitare una discussione impegnativa che in qualche modo potrebbe precludere ulteriori sviluppi del principio dell'autonomia, preannunzio che il gruppo comunista ha presentato all'articolo 6 un emendamento più riguardoso dell'autonomia dell'università, perché tende a svincolarla da legami troppo forti con la struttura ministeriale. Sosterremo nel corso del dibattito questo emendamento perché attribuiamo un grande rilievo all'articolo 6: ove il nostro emendamento venisse accolto, l'esame in Commissione potrebbe continuare senza ostacoli; in caso contrario, dovremmo riconsiderare il nostro assenso alla discussione in sede legislativa.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno preannunciati dall'onorevole Mattioli, sottoscriveremo sicuramente il primo di cui condividiamo il contenuto; per gli altri due potremo esprimere un giudizio più completo solo dopo averne preso visione perché riguardano questioni molto delicate. Poiché l'appassionato intervento dell'onorevole Mattioli non nasconde alcune controdeduzioni che si possono avanzare al riguardo, mi auguro che sia possibile trovare un'equilibratura sufficiente.

Riteniamo, infine, che vi siano ragioni sufficienti per approvare una legge che soddisfi le varie esigenze. Ogni legge naturalmente in sé presenta alcuni limiti...

PRESIDENTE. Meno male!

SERGIO SOAVE. Certo, meno male! Sono limiti che impediscono l'espressione da una parte, di entusiasmi acritici e, dall'altra, di soddisfazione piena: si tratta dell'elemento caratteristico e ineliminabile dell'attività legislativa.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, mi auguro che finalmente questo disegno di legge venga portato a conclusione anche presso questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Vorrei fare qualche breve considerazione, poiché penso che dovremmo rinviare la discussione alla prossima settimana dal momento che, anche raccogliendo le sollecitazioni provenienti dai colleghi intervenuti, non saremmo in grado di concluderla oggi.

Desidero anticipare alcune riflessioni, in parte critiche, rispetto a punti non secondari del disegno di legge. Ciò non mi impedirà, come cercherò di argomentare, non solo di confermare la mia piena e sincera adesione al testo, ma anche l'accoglimento della proposta dei relatori di confermare la sede legislativa. Al riguardo faccio presente che il mio assenso al trasferimento di sede del disegno di legge è stato dato indipendentemente dai dissensi sul merito poiché sono convinto che tale assenso sia un atto di responsabilità politica che investe complessivamente il testo del provvedimento e che non può essere oggetto di contrattazione politica o legislativa: ciò, infatti, introdurrebbe un elemento non razionale e non lineare nei lavori parlamentari. Ribadisco che si tratta di una mia convinzione personale.

Il primo rilievo critico, che intendo muovere in modo chiaro ed esplicito, non ha riferimento al testo del disegno di legge al nostro esame, ma alla politica del Governo.

Desidero subito precisare che questo rilievo non riguarda il ministro per la ricerca scientifica, ma l'esecutivo nel suo insieme, perché, continuando a tacere sulle linee generali della riforma della complessiva organizzazione ministeriale, esso ha mancato tre volte ai suoi doveri. Una prima volta, in quanto non ha mantenuto ciò che aveva promesso in sede di approvazione della legge sulla Presidenza del Consiglio, ovverosia che avrebbe offerto il suo concorso essenziale alla definizione delle linee di tale riforma. Una seconda volta, poiché non ha aiutato il Parlamento, anch'esso certo inadempiente in ordine al tema considerato, nell'opera di riorganizzazione dei poteri centrali dello Stato, la cui mancata definizione incide negativamente sulla piena realizza-

zione del principio autonomistico. Le regioni, infatti, si trovano, oggi, in una situazione di incertezza nell'esercizio delle competenze proprie, poiché sono trattate da un'organizzazione ministeriale centralizzata ed in contrasto con il quadro di riparto delle competenze tra Stato e regioni previsto dalla Costituzione (mi riferisco, in particolare, ai Ministeri dell'agricoltura e del turismo, nonché, per taluni aspetti, ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e della pubblica istruzione). Una terza volta, infine, perché continua ad opprimere il Parlamento con singole leggi ed interventi settoriali ed opportunistici — nel senso proprio del termine — che risultano in assoluto contrasto con le esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione. Non mi avventuro nella esemplificazione di questo terzo motivo di censura al Governo, perché mi occorrerebbe più del tempo concessomi dal regolamento. Sottolineo, comunque, che non una sola organizzazione settoriale del Governo risulta immune da una alluvione acida di leggi che, toccando pressoché tutte le sezioni ministeriali, insidia la possibilità di pervenire ad una visione organica in materia.

Sono queste, in sintesi, le ragioni che mi inducono a manifestare un forte disappunto, non tanto come deputato del gruppo socialista quanto come presidente della I Commissione, la quale ha precise responsabilità in ordine alla conformazione istituzionale dei progetti di legge.

Quanto al merito del provvedimento, constato con soddisfazione il prevalere di un'idea, quella di istituire un Ministero nel senso proposto, che fu prospettata dalla mia parte politica in occasione di un convegno svoltosi nel 1983. Desidero sottolineare che il disegno di legge in esame ha avuto una circolazione abbastanza fluida, poiché neanche il ricorso alla fertile fantasia italica è stato in grado di formulare qualche altra ipotesi alternativa. Tutti i gruppi, infatti, anche di opposizione, hanno esercitato una funzione di contributo al testo, ma sempre all'interno della logica che informa il disegno di legge. È quanto ho evidenziato

poc'anzi, allorché mi sono permesso di interrompere l'intervento del collega Soave con una battuta provocatoria, cioè non con una domanda ma con una affermazione: i contributi offerti sono stati importanti e positivi, sono stati improntati al rispetto di una tradizione alla quale ci siamo sempre ispirati, ma non sono sorti da concezioni alternative al modello ministeriale. Certo, cambiano i nomi — e questo è un esercizio possibile in una lingua ricca di lemmi come la nostra — ma la sostanza dell'amministrazione ministeriale resta intatta rispetto a quella che già conosciamo, grazie ad una prassi che inizia con Cavour, che prosegue con Zanardelli e Giolitti e che dal Ventennio giunge fino ai giorni nostri.

Ritengo che il merito principale di questo disegno di legge, e quindi la ragione fondamentale del consenso che esso merita, vada individuata nella sua capacità di rispondere ad una precisa domanda politica. Ricordo, in proposito, la lunga discussione per l'istituzione del Ministero dell'ambiente, che vide persino taluni colleghi impegnati nella raccolta delle firme per la revoca della sede legislativa dalla Commissione all'Assemblea. Se allora la posta in gioco era la crescita politica del bene « ambiente », adesso è quella relativa alla libertà della scienza e alla promozione della ricerca. E lo Stato risponde individuando un nuovo centro di direzione e responsabilità politica nel settore, passandosi da una figura ministeriale senza portafoglio a quella di un ministro con portafoglio. Non è molto più di questo (lasciamo agli ignari e agli inconsapevoli immaginare che sia altro), ma è già molto perché indicativo di come Governo, Parlamento, forze politiche ed aree culturali abbiano compiuto una scelta precisa da perfezionare nel tempo. Ma soprattutto è già molto, per il settore della ricerca, anche sotto il profilo dell'indipendenza del nostro paese in ordine all'aspetto considerato: ai fini dello sviluppo — obiettivo da tener sempre presente in tutte le scelte legislative — la scienza ed il suo prodotto rappresentano una condizione di progresso e di indipendenza sovrana per il nostro paese.

Rispetto all'oppressione esercitata nei confronti della ricerca da parte di società multinazionali, ma nazionali all'interno, il disegno di legge presenta alcune « timidezze » che un maggior contributo critico avrebbe forse consentito di superare. Il provvedimento in esame, comunque, liberando la ricerca scientifica dalle pastoie del Ministero della pubblica istruzione (c'è da augurarsi, tuttavia, che non vengano a forgiarsi acciai più temprati di quelli arrugginitisi nel tempo) compie una scelta a proposito della quale esprimo soddisfazione e compiacimento, augurandomi, altresì, che la discussione e la votazione degli emendamenti non abbiano a contraddire questo mio giudizio: non solo vengono rispettati i principi di autonomia di cui agli articoli 9 e 33 della Costituzione ma — e questo è il punto più importante attinente al merito delle scelte compiute — la libertà della ricerca è considerata condizione essenziale per assicurare il progresso. Dunque si tratta di un debito « coniugale » che deve essere pagato quando si dichiara di voler rispettare i principi di autonomia della scienza. In sostanza si deve operare una scelta di opportunità. Se la ricerca e la scienza, infatti, non sono libere, non vi è più né ricerca, né scienza, a meno che non si pensi di continuare nella prassi, seguita anche di recente, di finanziare quella ricerca e quella scienza che altri vogliono che sia sovvenzionata facendo ricadere sul bilancio dello Stato il profitto di parte. Rispettare il principio della libertà e dell'autonomia significa esattamente favorire la ricerca e la scienza perché altro modo non esiste per promuoverle.

Detto questo devo fare qualche rilievo — piccolo o grande, lo valuterà la Commissione — relativo all'articolo 1 del disegno di legge.

Quando si lascia nel vago la determinazione di alcuni profili, in quanto il contributo critico dà luogo ad un contributo verbale (con il quale ognuno cerca di vedere soddisfatta la propria interpretazione ed in seguito è possibile qualunque altra cosa) e quando si lasciano nell'incertezza la configurazione giuridica,

degli indirizzi previsti, il procedimento e l'incidenza sulla distribuzione dei poteri assegnati agli uomini, si rischia di far rientrare dalla finestra quello che si è tentato finora di evitare in questo senso. Ribadisco una preoccupazione generale perché non vi è certo bisogno di una particolare scienza per notare che all'articolo 1 vi è una norma che può far nutrire questo fondato dubbio laddove il legislatore trasferisce, « abdicando » in favore dell'amministrazione, l'interpretazione della norma che si rifiuta di chiarire.

La seconda questione riguarda il rapporto tra grandi università e piccole e medie università. Si tratta di una questione che sento molto non solo perché la mia esperienza accademica ha avuto luogo sia in grandi, sia in piccole università, ma anche perché non ho notato la prevalenza — forse retorica — dell'università di piccole dimensioni rispetto a quella maggiore; ho potuto invece apprezzare il valore che ciascuna di esse ha per le proprie caratteristiche con una combinazione di elementi che forse crea la situazione migliore possibile.

La comunità scientifica si giova allo stesso modo sia del respiro culturale che vi è nelle istituzioni maggiori ubicate in importanti centri metropolitani, sia del contributo che le piccole università forniscono con discrezione e fecondità di impegno scientifico. Ritengo che la compensazione dei due elementi sia indispensabile proprio nel momento in cui la comunità stessa si avvale di tutti i suoi referenti reali. Temo che il modo con il quale la programmazione è definita dal disegno di legge in esame non garantisca abbastanza la piccola e media università; il rischio è quello che, nella fase di attuazione del provvedimento e nel momento in cui vi sarà quell'opportuna apertura verso il mondo esterno per l'alimentazione scientifica, motivazionale e finanziaria dell'università, vi possa essere un *decalage*. Si tratta di un rischio reale soprattutto per la piccola e media università, con la conseguente perdita di immissione di flussi destinati alla ricerca. Que-

sta stessa preoccupazione riguarda anche il problema delle nuove sedi di cui abbiamo favorito la nascita — temo precoce — come tanti « pargoli settimanali » disseminati sul territorio della Repubblica. Essa qualche volta è stata scoraggiata, altre favorita in sostituzione di fabbriche che chiudevano. Chi vi parla ricorda bene come le forze di opposizione erano d'accordo nell'approvare quei provvedimenti. Oggi la preoccupazione è ancora più pressante. Mi auguro che il disegno di legge al nostro esame — una volta approvato — possa colmare tali lacune.

Un'altra questione attiene al personale. Mi rendo conto che unificare il settore dell'università a quello della ricerca possa comportare il tentativo di avvicinare due tradizioni istituzionali e sociali molto differenziate. Il mondo universitario, infatti, non ha mai accettato la cosiddetta sindacalizzazione, evitando altresì tutte le forme di pressione; devo ricordare in questo senso che il tasso di incidenza di tale sindacalizzazione non è comparabile con quello di altri settori. L'università, inoltre, ha sempre rivendicato per sé la funzione della definizione del proprio stato giuridico, mentre il mondo della ricerca si trova in una condizione completamente diversa. In quel settore la contrattazione è legata a quella del pubblico impiego ed è stata sinora la regola di riferimento. In questo senso desidero dare pubblicamente atto al ministro Ruberti di aver corretto quanto più possibile la normativa in materia, unificando tutto il personale della ricerca all'interno del pubblico impiego. È necessario comunque dissolvere questa gabbia evitando di ricorrere ad una disciplina legislativa compiuta, in quanto non ne ritengo mature le condizioni. È necessario prevedere una normativa che eviti il permanere di una totale diversità di stato giuridico ed economico tra personale dell'università e personale della ricerca. Si tratta di un passo ragionevole nel momento in cui ci troviamo di fronte a due realtà di lavoro collegate, ma in concorrenza. Prego gli onorevoli colleghi di considerare ciò che avverrebbe se il perso-

nale dell'università e quello della ricerca — oltre a quello didattico ed appartenente agli enti di ricerca non universitari — si dovesse trovare ancora in questa situazione di totale diversità di trattamento. Per tale motivo preannuncio la presentazione di un emendamento.

Un'altra questione riguarda il problema delle leggi richiamate nel provvedimento in esame. Permettetemi di ricordare che ho sempre sostenuto che il rinvio della soluzione di alcuni problemi a momenti successivi è un fatto negativo. Ammetto che i provvedimenti in materia di ordinamenti didattici ed in favore dei ricercatori, siano stati mossi da ragioni che implicano delle discussioni. Il collega Mattioli ha già illustrato una ben ragionata e diversa valutazione delle questioni; si tratta di un sintomo che deve essere valutato; non pongo una questione per attendere di provvedere, ma metto in guardia me stesso — quale legislatore — sulla necessità di rispettare i tempi. Se il Parlamento, per ipotesi, dovesse giungere alla conclusione naturale dell'attuale legislatura con il Ministero unico, ma non avesse proceduto all'approvazione dei provvedimenti in materia di ordinamenti didattici o di personale della ricerca, non so quale potrebbe essere la situazione che avremmo creato all'interno dell'università e quale responsabilità ci saremmo accollati in rapporto alle diverse possibilità di uso di questa legge. Da tale affermazione — prego i colleghi di credermi — non faccio derivare una proposta di sospensiva dell'esame del disegno di legge, ma un ideale ordine del giorno per non far trascorrere questa stagione legislativa senza vedere approvato il provvedimento sugli ordinamenti didattici. Chi facesse questo, si assumerebbe una responsabilità gravissima in rapporto — ripeto — alle varie possibili interpretazioni della legge che sono tanto più aperte non solo per alcuni difetti formali che ho richiamato — e che ribadisco tali — ma anche perché manca quanto richiamato e quanto non vigente: la legge sugli ordinamenti didattici. Permettetemi, onorevoli colleghi, di svolgere una valutazione di carattere finale. Non

so se le questioni di classe — come si definivano una volta — siano ormai finite: infatti, su tale punto ci troviamo tutti in uno stato di totale incertezza. Penso che la situazione sia un po' come quella che abbiamo richiamato nello scambio di battute avvenuto con il collega Soave: forse non si chiamano più « classi », ma sono sempre quelle.

A mio avviso manca ancora qualcosa nel progetto di legge in discussione: il raggiungimento dello stato di parità tra coloro che si accostano alla ricerca. In fondo, quando parliamo di libertà e di promozione ci riferiamo alle condizioni materiali ed economiche che lo Stato deve assicurare per realizzare l'effettiva libertà ed autonomia. Non vedo ancora nel progetto di legge la creazione di tali condizioni e ritengo si tratti di una lacuna di importanza non secondaria che, però, forse possiamo ancora colmare. Non si tratta, infatti, di questioni sulle quali si possa temere un ripensamento del Senato, perché tutti sappiamo quanto l'altro ramo del Parlamento sia progressista.

Se potessimo, in sostanza, introdurre nella normativa qualche elemento che favorisca una vera parità dei cittadini e, quindi, l'arricchimento umano del mondo della ricerca, forse compiremmo un'opera non vana. Attualmente, infatti, la ricerca ha un suo valore politico ed un aspro scontro sociale è in atto per il controllo del mondo della ricerca. Faremmo dell'accademia, se pensassimo che quando una questione assume carattere politico su di essa si realizza una sorta di concordia ideologica: è proprio per tale valenza politica che si sviluppa un forte scontro collettivo e sociale, rispetto al quale sarebbe senz'altro utile una rimediazione del potere pubblico sulle situazioni di diseguaglianza, tanto più se si considerano le ambizioni da cui è mossa l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Intendo inoltre svolgere alcune considerazioni in merito al problema dell'autonomia statutaria dell'università, questione già a lungo esaminata in sede referente (non so se si tratti di una sorta di letto

di Procuste, nel quale il corpo ed il giaciglio debbono adattarsi, so, però, che se ne è parlato). Sono sempre stato convinto (e l'ho anche sostenuto in tempi non sospetti) che il valore dell'autonomia universitaria sia analogo a quello dell'autonomia scientifica: entrambe costituiscono un fattore obiettivo di ricerca. Dobbiamo tener presente che vi è un principio generale di delegificazione, il quale finora è stato applicato con molta sobrietà, forse troppa, ma sempre mantenendo ferma l'idea che il potere legislativo non debba essere esercitato in sedi che non siano caratterizzate dalla stessa responsabilità politica che è propria del Parlamento. Quando abbiamo parlato di delegificazione abbiamo sempre inteso dire (in una sana concezione democratica della delegificazione) che il potere legislativo, il potere di dare il comando generale, come si diceva una volta, debba essere distribuito non solo in modo che il Parlamento possa approvare le leggi, ma anche assicurandosi che i soggetti fruitori di tale distribuzione siano poi chiamati a rispondere di fronte a qualcuno: non ad una *lobby*, ma alla collettività. Ciò è dimostrato dall'autonomia attribuita a comuni, province e regioni, tutti organi che rispondono alla comunità nazionale ed alle loro comunità territoriali. Quando ci si allontana da tale principio si corrono seri rischi e ci si espone a cocenti delusioni, come avviene a coloro che pensano di coltivare favori sociali e si trovano di fronte all'ingratitude, rispetto ai principi nei quali credono. Se sostenessi la tesi volta a sottrarre il potere legislativo al Parlamento, al Governo, ai comuni e così via, per affidarlo, ad esempio, al consiglio di facoltà di cui sono membro (faccio un esempio che non può suscitare sospetti) sono convinto che non farei una cosa giusta in linea di principio e della quale, prima o poi, finirei col pentirmi. Mi permetto, quindi, di sollevare qualche dubbio su tale punto.

In ogni caso, ritengo che dovrebbero essere rinsaldati gli aspetti del provvedimento che riguardano la garanzia della

libertà individuale nel campo della scienza, della ricerca e della didattica. Sono convinto, infatti, che nessuna decisione presa a maggioranza (a meno che non si tratti di un voto politico espresso nell'ambito degli organi di rappresentanza) possa giustificare un'ingerenza sul metodo di insegnamento di un docente, oppure sull'attività svolta da un ricercatore o da uno scienziato: non si tratta di questioni che possano essere decise a maggioranza. L'unico tipo di maggioranza di fronte alla quale anche il ricercatore, il docente e l'uomo di scienza debbono inchinarsi è quella che si esprime nelle istituzioni, la rappresentanza politica cui sono chiamati a partecipare tutti i cittadini.

Vorrei inoltre invitare l'onorevole Mattioli a riflettere molto attentamente sugli ordini del giorno da lui presentati, che peraltro ha illustrato in modo egregio. Mi sia permesso di richiamare l'attenzione su di un limite negativo naturale proprio di questa materia, quello dello Stato etico, che non deve essere oltrepassato. Se, infatti, i comitati etici menzionati dall'onorevole Mattioli presentano le caratteristiche da lui descritte, non possiamo che essere tutti d'accordo sulla loro istituzione, ma se dovessero diventare *instrumentum regni* per una sorta di stato etico si cadrebbe nella più totale contraddizione delle tesi esposte dallo stesso onorevole Mattioli. Il rischio è grave; pertanto, quella da me manifestata è una sincera preoccupazione.

Ritengo che potremmo concludere a questo punto la seduta odierna, rinviando il seguito e la conclusione della discussione sulle linee generali del provvedimento alla prossima settimana. In tal modo consentiremmo ai colleghi, che oggi erano assenti a causa del probabile equivoco sulla convocazione delle Commissioni riunite, di intervenire nella prossima seduta.

MAURO SEPPIA. Ritengo che dovremmo concludere oggi la discussione sulle linee generali, secondo quanto in precedenza convenuto.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Considerata la necessità di assicurare al progetto di legge un *iter* quanto più possibile spedito, riterrei a mia volta opportuno concludere nella seduta odierna la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Cedo allora la presidenza all'onorevole Seppia, presidente della VII Commissione, per il prosieguo della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE
MAURO SEPPIA

SERGIO SOAVE. Signor presidente, vorrei precisare — senza che ciò venga interpretato come intento dilatorio — che questa mattina siamo stati informati della sconvocazione della I Commissione affari costituzionali e, insieme con i colleghi della VII Commissione, siamo stati avvertiti che anche la nostra riunione non avrebbe avuto luogo, perché il gruppo democratico cristiano aveva chiesto un rinvio dei lavori. Come lei può osservare, signor presidente, non sono presenti tutti i componenti della VII Commissione, proprio perché erano stati preavvertiti della sconvocazione. Nel momento in cui si è deciso di iniziare la discussione generale, abbiamo subito tentato di informarli, ma alcuni di loro nel frattempo si erano allontanati. Io ed altri colleghi siamo qui presenti perché abbiamo appreso la decisione tempestivamente; quindi, preso atto che era modificato l'ordine dei lavori ci siamo adeguati, ma ciò non esclude che i deputati non a conoscenza della decisione assunta abbiano diritto di intervenire nella discussione generale.

Nel mio precedente intervento avevo invitato il presidente Labriola a porre tale questione formalmente, senza alcuna volontà di rallentare l'*iter* legislativo (anch'egli, peraltro, aveva sollevato la stessa

questione), perché ritengo che ignorarla farebbe nascere un problema.

PRESIDENTE. A questo punto credo sia mio dovere far presente ai colleghi che la sede più idonea per diramare un ordine di sconvocazione sia la Commissione; non mi risulta che vi sia stata una formale sconvocazione delle Commissioni riunite.

PIETRO SODDU. Vorrei innanzitutto chiarire che sono l'unico membro della I Commissione presente alla seduta odierna, e pertanto sono io ad aver chiesto, a nome del gruppo democratico cristiano, il rinvio della seduta, perché in questo momento è in corso una importante assemblea presso la sede del gruppo, alla quale la nostra presenza, se non è indispensabile, è comunque ritenuta particolarmente utile. In proposito, vorrei ricordare che il mio gruppo già nella scorsa settimana aveva avvertito la segreteria della I Commissione che non avremmo potuto partecipare alla riunione di oggi: non si è trattato quindi di una richiesta improvvisa. Dopo la comunicazione alla segreteria, nel corso di una riunione della Commissione affari costituzionali, il presidente aveva preannunciato la richiesta di rinvio della seduta delle Commissioni riunite, prevista per oggi. Su questa decisione vi è stato poi un ripensamento data la disponibilità della relatrice Fincato ad avviare la discussione generale, disponibilità condivisa dal gruppo democratico cristiano, favorevole eventualmente a concluderla, se si fossero create le condizioni idonee, anche per non assumere atteggiamenti che potessero sembrare ostruzionistici. La nostra adesione ad un diverso orientamento è giustificata dall'esigenza di andare incontro alla disponibilità della relatrice; vorrei inoltre che i colleghi si rendessero conto che personalmente non sono in grado di dire se vi siano componenti del mio gruppo che intendano intervenire. Detto

ciò, non vi è alcuna intenzione da parte nostra di porre limiti od ostacoli all'ulteriore esame del provvedimento, non possiamo però escludere dall'intervenire, nella discussione sulle linee generali, i deputati ora assenti, anche perché mi risulta che un collega abbia già chiesto di iscriversi a parlare.

PRESIDENTE. Devo precisare che la presidenza della VII Commissione non era stata in alcun modo preavvertita degli impegni del gruppo democratico cristiano. Ricordo, per altro, che all'inizio dell'odierna seduta si era deciso di iniziare e di concludere la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. Vorrei insistere ancora una volta sul fatto che l'avvio per così dire incerto della seduta di questa mattina ha provocato una sorta di equivoco sull'effettivo andamento dei nostri lavori. Mentre i deputati della I Commissione erano stati avvertiti della sconvocazione e nessuno di loro oggi è presente, tranne l'onorevole Soddu, mi risulta che altri colleghi, non informati di ciò, intenderebbero intervenire nel dibattito.

PRESIDENTE. Questa mattina, ripeto, avevamo deciso di iniziare la discussione sulle linee generali. Onorevoli colleghi, sono veramente stupito: io non ho provveduto a sconvocare la VII Commissione ed è sempre la Commissione che stabilisce se accettare o meno una richiesta.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, dal verbale della I Commissione risulta che vi è stata una « dichiarazione di rinvio »; se, quindi, i colleghi volessero avanzare una contestazione, potrebbero farlo perché quanto deciso risulta dal verbale.

PRESIDENTE. Risulterebbe che il gruppo democratico cristiano ha avanzato una richiesta di rinvio.

PATRIZIA ARNABOLDI. A mio avviso, ci troviamo di fronte a due problemi sostanziali che non possono essere disgiunti da questioni di carattere formale. Innanzitutto, già questa mattina quando è iniziata la discussione sulle linee generali, molti colleghi hanno sottolineato l'assurdità di avviare un dibattito di notevole importanza nonostante l'assenza di numerosi membri delle due Commissioni per ragioni che ora non intendo approfondire. Al momento risultano assenti sia i componenti della VII Commissione sia quelli della I, quest'ultimi informati della sconvocazione non so da chi, né secondo quali modalità.

PRESIDENTE. Onorevole Arnaboldi...

PATRIZIA ARNABOLDI. Signor presidente, vorrei concludere il mio intervento. Si era deciso di iniziare ma non di chiudere entro la giornata di oggi la discussione sulle linee generali e per avere una conferma basterebbe leggere il verbale di seduta. Comunque, non credo che sia necessariamente obbligatorio chiudere oggi il dibattito.

In secondo luogo, il problema sostanziale riguarda l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge sull'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; al riguardo, il gruppo di democrazia proletaria aveva manifestato fermo dissenso nei confronti di tale trasferimento dalla sede referente a quella legislativa.

Stando così le cose e data l'importanza dell'argomento in discussione, credo che il minimo che si possa fare sia di garantire la più ampia partecipazione di tutti i deputati ai nostri lavori, a prescindere dal fatto se questo o quel collega intendano intervenire. A mio avviso, sarebbe quindi scorretto chiudere la discussione e se agissimo così ci comporteremmo come degli incoscienti ed irresponsabili; ritengo pertanto che dovremmo proseguire nella discussione, la-

sciando che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. È esatto, ciascuno assume le sue responsabilità.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei ricordare brevemente in quale modo, questa mattina, è stata avviata la seduta; chi è arrivato in Commissione con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario di convocazione, è stato avvertito che la seduta era rinviata ad altra data: mi chiedo come non si possa tener conto di ciò.

Non si può non tener conto del primo orientamento assunto dalla Commissione in seguito alla richiesta di rinvio avanzata dal gruppo democratico cristiano: il presidente della I Commissione aveva già annunciato, in base ai poteri che gli sono attribuiti, il rinvio della seduta, quando un secondo deputato democristiano ha dichiarato che il suo gruppo non intendeva porre questioni pregiudiziali all'apertura della discussione sulle linee generali. Ciò evidentemente significava il consenso all'apertura ed alla chiusura della discussione stessa.

A questo punto risultano iscritti a parlare altri deputati; ritengo quindi che sarebbe una forzatura far concludere comunque oggi la discussione sulle linee generali. Potremmo convenire sull'assurda ritualità che consente di ripetere in sede legislativa la discussione già svolta in sede referente, ma poiché lo prescrive il regolamento, non c'è motivo per strozzare la discussione.

Devo anche dire che non avevo alcuna intenzione di prendere la parola, ma per il modo in cui si sono svolti i fatti questa mattina ho deciso di iscrivermi; tuttavia, anche se sarebbe sotto un certo punto di vista più comodo per me intervenire ora, mi rifiuto di farlo in una situazione che vede completamente latitante un'intera Commissione.

Sulla base di tali considerazioni ribadisco che sarebbe una grave forzatura chiudere oggi la discussione sulle linee generali.

STELIO DE CAROLIS, Relatore per la I Commissione. Innanzitutto devo chiedere scusa ai colleghi per non essere giunto puntuale in Commissione, ma ignoravo che questa mattina fossero state convocate le Commissioni riunite. Ciò non perché io non fossi stato avvisato, ma, essendo stato lontano da casa per una settimana e non essendovi ancora rientrato, non ho avuto modo di ricevere la convocazione.

Devo esprimere qualche perplessità sulla scelta della giornata di oggi per questa seduta, specialmente per i componenti della I Commissione affari costituzionali impegnati anche in Assemblea con il Comitato dei nove nella discussione dei progetti di legge sulle autonomie locali. Tuttavia, poiché tutti concordiamo sulla necessità di non creare questioni di carattere dilatorio che procrastinino l'approvazione del disegno di legge, dobbiamo tener conto dei tempi che sono stati fissati dai presidenti della I e della VII Commissione per l'esaurimento di questo argomento.

Poiché anche io ritengo che non sia necessario chiudere oggi la discussione sulle linee generali, suggerisco che la prossima settimana siano previste due sedute, nei giorni di martedì e di mercoledì, per consentire a tutti i colleghi di intervenire nella discussione sulle linee generali e per passare quindi all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non voglio assolutamente fare il pignolo, ma devo prendere atto semplicemente che si è cambiata opinione. Leggendo il resoconto stenografico ci si renderà conto che in apertura di seduta si era deciso di esaurire oggi la discussione sulle linee generali.

Ora tale orientamento è cambiato — nessuno può impedirlo — forse perché qualcuno ha intravisto particolari nuovi che in precedenza erano nascosti, ma anche ciò fa parte dell'intelligenza umana e dell'opportunità politica. D'altra parte, avevamo fissato la seduta nella giornata di mercoledì ben consapevoli dei contemporanei impegni dell'Assemblea. Mi rendo conto che è sempre più difficile dividersi

X LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFF. COST. - CULTURA) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1989

fra le attività dell'Assemblea e delle Commissioni, ma qualcosa si può sempre fare utilizzando gli spazi lasciati liberi dall'Aula.

Il fatto che l'esame avvenga in sede legislativa nulla toglie all'importanza e al rilievo del provvedimento, se mai la Commissione qualifica maggiormente il confronto politico che in Assemblea si disperderebbe in mille rivoli: non dimentichiamo che questo è il valore della Commissione rispetto all'Assemblea.

Fatta questa breve considerazione e visto il nuovo orientamento emerso, rinvio il seguito della discussione, secondo le

intese già intercorse con il presidente della I Commissione, a mercoledì e giovedì della prossima settimana.

La seduta termina alle 13,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 19 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO